



Decreto Dirigenziale n. 194 del 11/03/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA. ARCHIVIAZIONE DELLA PROCEDURA INERENTE IL PROGETTO "PROGRAMMA UNITARIO DI DISMISSIONE DI TRE ATTIVITA' ESTRATTIVE DI CALCARE IN COMUNE DI ROCCARAINOLA RICADENTI IN ZONA ALTAMENTE CRITICA - ZAC N1 (EX ZAC N3)" ATTIVATO SU ISTANZA DELLE SOCIETA' CE.CA S.R.L., SE.MA.C S.R.L. E D.P. F.LLI DI PAOLO S.R.L. PER IL TRAMITE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI NAPOLI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che, in adempimento della direttiva 79/409/CEE “Uccelli” e, in particolare, della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” (che dispone che qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito, ma che possa avere incidenze significative su di esso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve formare oggetto di una opportuna Valutazione dell'Incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo), con D.P.R. 08.09.97, n. 357 sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- c. che con Delibera di Giunta Regionale n. 1216 del 23.03.01 e successiva Delibera di G. R. n. 5249 del 31.10.02, è stato recepito il succitato DPR 357/97 ed è stato stabilito che la procedura di Valutazione di Incidenza, così come definita all'art. 6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE, è svolta secondo le indicazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97;
- d. che con successivo D.P.R. 12.03.03, n. 120 sono state apportate modifiche ed integrazioni al succitato DPR 357/97;
- e. che con Delibera di Giunta Regionale n. 426/08, si è provveduto a riorganizzare le strutture (Commissione VIA, Tavoli Tecnici) e le procedure istruttorie per la formulazione del parere di compatibilità ambientale, approvando apposito Disciplinare;
- f. che con Delibera di Giunta Regionale n. 912 del 15/05/2009, sono stati istituiti n. 3 Tavoli Tecnici VIA tematici preposti alle istruttorie delle pratiche soggette a V.I.A., V.I., Sentito, Screening per le materie inerenti le attività estrattive e la ricomposizione ambientale delle cave;
- g. che con la Direttiva n. 1000353 del 18/11/2009 a firma congiunta del dirigente del Settore Cave e del Settore Tutela dell'Ambiente sono stati individuati gli indirizzi operativi e le procedure amministrative per la presentazione delle istanze di V.I.A e di V.I relative ai progetti inerenti le attività estrattive;
- h. che con DPGR n. 10 del 29 gennaio 2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 1 febbraio 2010 è stato emanato il regolamento regionale n. 2/2010 “*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale*”;
- i. che con DPGR n. 9 del 29 gennaio 2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 1 febbraio 2010 è stato emanato il regolamento regionale n. 1/2010 “*Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza*” ;

CONSIDERATO

che con nota prot. n. 919106 del 26/10/2009, il Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli ha inoltrato l'istanza, con allegata documentazione, per l'espletamento della procedura di VIA ai sensi dell'art. 21 e ss. del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. integrata con la procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 sul progetto: “*Programma unitario di dismissione di tre attività estrattive di calcare in Comune di Roccarainola ricadenti in Zona Altamente Critica – ZAC N1 (ex ZAC N3)*” proposto dalle Società CE.CA S.r.l., SE.MA.C S.r.l. e D.P. F.lli Di Paolo S.r.l., con sede legale rispettivamente in Napoli, Piazza dei Martiri 30, Mariglianella (NA), Via Padula 5 e Roccarainola (NA), S.P. Cannello – Cicciano;

RILEVATO

- a. che con nota n. 54416 del 21/01/2010 il Settore Tutela dell'Ambiente ha richiesto ai proponenti del progetto de quo alcuni chiarimenti ed integrazioni della documentazione trasmessa in allegato alla predetta istanza;
- b. che con nota n. 949837 del 26/11/2010 il Settore Tutela dell'Ambiente ha comunicato ai proponenti del progetto de quo, ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, e s.m.i., che in assenza di riscontro alla predetta nota n. 54416 del 21/01/2010 si sarebbe disposta l'archiviazione della procedura di VIA e VI attivata;
- c. che con nota del 03/12/2010 acquisita al prot. regionale n. 983537 del 09/12/2010 i proponenti il progetto de quo hanno riscontrato la nota n. 54416 del 21/01/2010 del Settore Tutela dell'Ambiente, trasmettendo, secondo quanto dichiarato nella predetta nota del 03/12/2010, un nuovo progetto attualizzato sulla base di un rilievo topografico effettuato nel 2010 e sulla base delle richieste di integrazioni e chiarimenti di cui alla nota n. 54416 del 21/01/2010 del Settore Tutela dell'Ambiente;
- d. che con nota n. 1006691 del 16/12/2010 il Settore Tutela dell'Ambiente ha comunicato ai proponenti il progetto de quo e al Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli quanto segue: *“Il progetto trasmesso in allegato alla nota del 03/12/2010 evidenzia delle modifiche sostanziali e rilevanti rispetto al progetto per il quale è stata attivata la procedura in oggetto. Infatti il nuovo progetto prevede un incremento della superficie interessata pari a 3,59 ha, un incremento dei volumi estratti pari a 3.405.800 mc nonché un aumento della durata pari a 5 anni, oltre a una diversa conformazione finale delle superfici interessate dalle attività di coltivazione e di ricomposizione ambientale. Sulla scorta di quanto evidenziato, si ritiene che le citate modifiche, intervenute sul progetto in esame anche, secondo quanto dichiarato dai proponenti, a seguito di una rappresentazione dello stato dei luoghi non fedele sul quale è stato elaborato il progetto originale, determinino l'improcedibilità della procedura di VIA e VI attivata con nota prot. 919106 del 26/10/2009 per il tramite del Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli. Tale procedura verrà quindi archiviata. Nel caso di specie trova applicazione l'art. 10bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.. Si rimette alla valutazione del Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli l'opportunità di attivare una nuova procedura di VIA e VI sulla scorta del nuovo progetto, peraltro presentato direttamente dai proponenti con nota del 03/12/2010 acquisita al prot. reg. n. 983537 del 09/12/2010, per il quale andranno anche trasmessi l'elenco e la copia dei pareri e dei nullaosta necessari ai fini della realizzazione del nuovo intervento. Si ricorda che le procedure di VIA e VI devono essere svolte in conformità a quanto previsto dalla direttiva n. 1000353 del 18/11/2009 a firma congiunta dei dirigenti del Settore Cave e del Settore Tutela dell'Ambiente.”*;
- e. che con nota del 10/01/2011 acquisita al prot. reg. n. 39184 del 19/01/2011 i proponenti hanno affermato che contrariamente a quanto sostenuto dal Settore Tutela dell'Ambiente nella nota n. 1006691 del 16/12/2010 le modifiche evidenziate dal progetto trasmesso con nota del 03/12/2010 non potevano essere considerate sostanziali in quanto:
 - l'ampliamento del perimetro estrattivo non interessava il fronte di cava ma aree di pertinenza del sito estrattivo (piazze, piste, ecc.);
 - il paventato aumento dei volumi non interessava la cubatura utile ai fini industriali;
 - la maggiore previsione della durata dell'intervento dipendeva dall'impegno a non delocalizzare le attività estrattive esistenti in altro sito comunale posto a ridosso dell'abitato ed inoltre dalla particolare congiuntura economica;tutte queste motivazioni militando per il prosieguo dell'istruttoria;
- f. che con nota n. 47474 del 21/01/2011 il Settore Tutela dell'Ambiente, in riscontro alla nota del 10/01/2011, ha comunicato ai proponenti del progetto de quo e al Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli, anche ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 e s.m.i. quanto segue:
 - a) *Ai fini del calcolo dell'area interessata dalla cava deve essere considerato l'art. 5, comma 3 della L.R. 54/85 e s. m. i., che recita “L'autorizzazione ha per oggetto il complesso estrattivo comprendente la coltivazione della cava o torbiera, le discariche, i*

connessi impianto di trattamento di materiali ubicati dentro il perimetro della cava o torbiera individuato a norma dell'articolo 8 della presente legge nonché le strade o piste di servizio del complesso estrattivo;" (lettera B), punto 4) della direttiva n. 1000353 del 18/11/2009 a firma congiunta dei dirigenti del Settore Cave e Torbiere e del Settore Tutela dell'Ambiente); l'impatto sul territorio delle attività estrattive, infatti, non dipende soltanto dall'area destinata alla coltivazione ma bensì dall'intera area funzionale alle attività di cava, la quale risulta oggetto di lavorazione e di trasformazione urbanistica, rilevando, così, sotto l'aspetto ambientale (sentenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato del 22 ottobre 2008, n. 5186).

L'ampliamento del perimetro estrattivo rappresentato nel progetto trasmesso il 03/12/2010 rileva dal punto di vista ambientale e rappresenta una modifica sostanziale del progetto sottoposto alla procedura di VIA e VI.

- b) Il progetto sottoposto alla procedura di VIA e VI prevedeva un quantitativo totale di materiale di risulta proveniente dai lavori di rimodellamento pari a 11.575.885 mc (pag. 5 della sez. C del progetto) e una volumetria complessiva di materiale utile pari a 11.552.126 mc (pag. 11 della sez. C del progetto), la differenza definita quale terreno vegetale (pag. 17 della sez. C del progetto).

Nel progetto trasmesso il 03/12/2010 il quantitativo totale di materiale di risulta proveniente dai lavori di rimodellamento è pari a 14.981.685 mc (pagg. 5 e 18 della sez. C del nuovo progetto), il terreno vegetale è pari a 22.700 mc (pag. 18 della sez. C del nuovo progetto) e il materiale di risulta al lordo meno il terreno vegetale è pari a 14.958.985 (pag. 18 della sez. C del nuovo progetto).

Le notevoli differenze delle volumetrie di estrazione vengono giustificate nel nuovo progetto dalla presenza nel banco di limi e sabbia di natura piroclastica (sez. 0, Appendice computo volumi: $659.241 + 318.930 + 1.135.076$; in totale 2.113.247 mc) e dalla presenza in mucchio in varie parti del sito estrattivo di materiale già abbattuto (sez. 0, Appendice computo volumi: in totale 1.278.406 mc).

Al di là della natura del materiale estratto, dal punto di vista ambientale è rilevante che la cubatura del materiale estratto ex novo dal massiccio (in banco) nel nuovo progetto è stimata in 13.680.579 mc a fronte della previsione di 11.552.126 mc del progetto sottoposto a VIA. Tale incremento costituisce una variante sostanziale al progetto.

- c) La differenza nella durata dell'autorizzazione, che nel nuovo progetto è prevista in anni 15 a fronte degli iniziali anni 10, rileva sostanzialmente dal punto di vista ambientale, in considerazione della circostanza che tale maggiore durata si traduce in una permanenza per un periodo notevolmente più lungo di una attività estrattiva in un ambito sensibile dal punto di vista ambientale, incluso nel Parco del Partenio e interessante un'area SIC e un habitat prioritario ai sensi della direttiva 92/43/CEE HABITAT.

Và rilevato inoltre che, come già indicato nella nota n. 1006691 del 16/12/2010, il nuovo progetto trasmesso il 03/12/2010 evidenzia una diversa conformazione finale del fronte di cava rispetto a quella del progetto originale. In particolare si evidenzia una interruzione del fronte continuo microgradonato per la presenza di fronti di 15 m di altezza, con notevole detrimento della qualità paesaggistica del sito dopo il recupero ambientale.

Tutte le modifiche sopra richiamate discendono, secondo quanto illustrato nella relazione tecnico amministrativa a firma dell'avv. Riccardi allegata al progetto trasmesso il 03/12/2010, da una errata rappresentazione dello stato dei luoghi sulla quale è stato elaborato il progetto poi sottoposto a VIA. Infatti nella citata relazione si sostiene che la proposta progettuale sottoposta a VIA è stata "redatta in modo frettoloso" ed "è stata sviluppata su uno stato dei luoghi reso da un volo aereo". Sempre nella citata relazione si afferma, con riferimento al metodo di rilievo, che "Tale metodo di rilievo ha fornito una rappresentazione dei luoghi non fedele; infatti è stata restituita una planimetria quotata

(posta a base del progetto) che confonde il reale andamento del fronte con le quote rese dai volumi dei materiali inerti sciolti abbancati al piede del pendio oltre a quelli depositati sui piazzali. Si è così avuta una rappresentazione non corretta del fronte di cava ed in particolare una rappresentazione del piede avanzata rispetto a quella reale. Tale errore ha condizionato il progetto presentato in quanto il piede del fronte rappresentato ha interessato masse rocciose non esistenti in quanto cumuli di materiale già estratto ed abbancato sulla parte bassa del pendio.”. A ciò aggiungasi che la presenza di limo e sabbia nel banco estrattivo è stata rilevata solo in sede dell’ultima progettazione presentata, da cui si deduce che per la progettazione sottoposta a VIA tali indagini geologiche, atte ad accertare la qualità del giacimento e necessarie per la stima del materiale utile ai fini industriali, non erano state condotte. Sulla scorta di quanto evidenziato, si ritiene che il progetto per il quale è stata esperita la procedura di VIA e di VI, e sul quale è stata condotta la consultazione pubblica, non rappresentava l’esatto stato dei luoghi e pertanto il progetto trasmesso il 03/12/2010 costituisce un nuovo progetto che presenta variazioni sostanziali e rilevanti dal punto di vista ambientale rispetto all’originario.

Tutto ciò rappresentato, si ritiene che le specifiche contenute nella nota del 10/01/2011 acquisita al prot. reg. n. 39184 del 19/01/2011 non rilevano in merito questioni evidenziate e pertanto la procedura di VIA e VI attivata con nota prot. 919106 del 26/10/2009 per il tramite del Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli sarà archiviata per improcedibilità.

Nel caso in cui il Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli valuti positivamente l’opportunità di attivare una nuova procedura di valutazione ambientale sulla scorta del progetto modificato, si ricorda che la procedura di VIA richiede che la progettazione risponda alla definizione di “progetto definitivo” di cui al Dlgs 163/2006 ed inoltre che le procedure di VIA e VI di attività estrattive in Regione Campania devono essere svolte in conformità a quanto previsto dalla direttiva n. 1000353 del 18/11/2009 a firma congiunta dei dirigenti del Settore Cave e del Settore Tutela dell’Ambiente.”;

CONSIDERATO

- a. che la Pubblica amministrazione ha il dovere di concludere un procedimento conseguente ad una istanza di parte, mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria;
- b. che la nota n. 47474 del 21/01/2011 risulta pervenuta alle Società SE.MA.C S.r.l. e D.P. F.lli Di Paolo S.r.l. rispettivamente in date 27/01/2011 e 28/01/2011, come attestato dall’avviso di ricevimento della raccomandata A.R. effettuata dal Settore Tutela dell’Ambiente
- c. che la stessa nota n. 47474 del 21/01/2011 risulta trasmessa con raccomandata A.R. alla società CE.CA S.r.l. come attestato dalla distinta di spedizione del 24/01/2011, nonostante ad oggi non sia pervenuto al Settore Tutela dell’Ambiente l’avviso di ricevimento della raccomandata A.R.;
- d. che nei termini prescritti dal citato art. 10bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. le società CE.CA S.r.l., SE.MA.C S.r.l. e D.P. F.lli Di Paolo S.r.l. non hanno trasmesso osservazioni in relazione alla nota n. 47474 del 21/01/2011 del Settore Tutela dell’Ambiente.

RITENUTO

- a. per quanto espresso nel rilevato, che la procedura di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza del progetto “Programma unitario di dismissione di tre attività estrattive di calcare in Comune di Roccarainola ricadenti in Zona Altamente Critica – ZAC N1 (ex ZAC N3)”

attivata dalle società CE.CA S.r.l., SE.MA.C S.r.l. e D.P. F.lli Di Paolo S.r.l. per il tramite del Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli con nota prot. n. 919106 del 26/10/2009, compresa la consultazione di cui all'art. 24 del Dlgs 152/2006 e s.m.i., è stata svolta sulla base di documenti tecnici e di valutazioni fondati su presupposti errati, in quanto viziati dalla non fedele e non corretta rappresentazione dello stato dei luoghi riportata nell'iniziale progettazione, che inoltre hanno reso necessario modificare la progettazione in modo sostanziale e rilevante;

- b. necessario archiviare la procedura *de quo* in quanto le circostanze evidenziate determinano l'improcedibilità del procedimento attivato;

VISTA

- a. la delibera di G. R. n. 426/08;
- b. la delibera di G.R. n. 912/09;
- c. la direttiva n. 1000353 del 18/11/2009;
- d. il regolamento regionale n. 1/2010;
- e. il regolamento regionale n. 2/2010;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03;

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. l'archiviazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza del progetto "*Programma unitario di dismissione di tre attività estrattive di calcare in Comune di Roccarainola ricadenti in Zona Altamente Critica – ZAC N1 (ex ZAC N3)*" attivato dalle società CE.CA S.r.l., SE.MA.C S.r.l. e D.P. F.lli Di Paolo S.r.l. per il tramite del Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli con nota prot. n. 919106 del 26/10/2009, in quanto le circostanze evidenziate determinano l'improcedibilità del procedimento attivato, considerato che tale procedura, compresa la consultazione di cui all'art. 24 del Dlgs 152/2006 e s.m.i., è stata svolta sulla base di documenti tecnici e di valutazioni fondati su presupposti errati, in quanto viziati dalla non fedele e non corretta rappresentazione dello stato dei luoghi riportata nell'iniziale progettazione, che inoltre hanno reso necessario modificare la progettazione in modo sostanziale e rilevante;
2. di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*;
3. di trasmettere il presente atto al Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli per gli adempimenti di competenza e al Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

Dr. Rauci Luigi